

ARCIDIOCESI DI PESARO - UFFICIO SCUOLA

Via Rossini, 62 – Tel: 072130043 – Fax: 072132422

e-mail: scuola@arcidiocesipesaro.it

DISPOSIZIONI SULL'IDONEITÀ ALL'IRC NELLE SCUOLE DELL'ARCIDIOCESI

Con il presente Decreto, al fine di meglio definire la natura, le caratteristiche, le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica nella Scuola di ogni ordine e grado, il sottoscritto Mons. Piero Coccia, Arcivescovo di Pesaro,

CONSIDERATI

i seguenti punti che definiscono la natura, le caratteristiche dell'IRC:

- L'insegnamento della Religione Cattolica è una forma di servizio per una Scuola che promuove la formazione integrale della persona nel rispetto delle diverse tradizioni culturali dell'Italia.
- L'Accordo Concordatario tra l'Italia e la Santa Sede del 18.02 1984 (legge 121/85) e l' Intesa fra M.P.I. e CEI del 14.12.85 (DPR 751/85), modificata il 13.06.90 (DPR 202/90) indicano le specifiche disposizioni che ne regolano la presenza e la modalità di svolgimento dell'IRC. Tale insegnamento concorre, insieme alle altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità educative proprie di ciascun ordine scolastico, mediante l'uso degli strumenti e dei metodi tipici dell'apprendimento, facendo propria l'esigenza di una programmazione educativo-didattica attenta ai problemi dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie.
- L'insegnamento della Religione Cattolica, risulta pertanto:
 - a) *assicurato dalla Repubblica e liberamente scelto da famiglie e alunni ; (Accordo di revisione del Concordato, legge121/85, 9.2; Intesa, 4.1; Nota CEI 91,12);*
 - b) *impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica (prot. addizionale 5; Intesa, 4.1);*
 - c) *svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo programmi ministeriali (Accordo, 9,2- Intesa, 1.1; 4. I- Nota CEI 91,13);*
 - d) *conforme alla dottrina della Chiesa (prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1; 4.1; Nota CEI 91,13);*
 - e) *impartito nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (prot. addizionale, 5- Intesa, 1.1);*
 - f) *distinto e complementare rispetto alla catechesi (Nota CEI 84,13; Nota CEI 91,13);*

g) offerto a tutti. indipendentemente dall'appartenenza religiosa di ciascuno (Nota CEI 84,9; nota CEI 91.7);

h) inserito nelle indicazioni nazionali per i piani personalizzati.

In riferimento alla Nota pastorale della CEI del 1991, n.22: Insegnare Religione Cattolica oggi: *“L’Idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la Religione Cattolica. Essa stabilisce fra il docente di religione e la Comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzata a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica”*,

APPROVA

le seguenti disposizioni per il rilascio della

Idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica nella Scuola

A- In ottemperanza ai requisiti stabiliti dal CDC (*Canonici 804-805*), dalle Deliberazioni della CEI (*Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV assemblea generale -Roma 6/10 maggio 1991*) e dalla normativa diocesana a tutti i docenti RC, specialisti o titolari di classe, si richiede che siano in possesso di:

- una solida conoscenza dei contenuti della Rivelazione cristiana e della Dottrina della Chiesa, improntata secondo una prospettiva pedagogico-didattica
- una competenza pedagogica e metodologico-didattica adeguata al grado di scuola per il quale si rilascia l'attestato;
- una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale.
- una responsabile partecipazione alla vita della comunità parrocchiale e diocesana e una conoscenza della tradizione, della storia e cultura della Chiesa locale tale da poterla calare nella programmazione e nella progettualità didattica.

B- In ottemperanza alla normativa stabilita dall’Intesa e da provvedimenti diocesani, i docenti RC devono essere in possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

B1- Per l’IRC nella Scuola Secondaria e nella Scuola Primaria e dell’Infanzia come specialista :

- a) Titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia conferito da una facoltà approvata dalla S. Sede;

- b) Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario Maggiore;
- c) Diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose rilasciato da un ISSR approvato dalla S. Sede;
- d) Diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da ISR riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana

Si richiede inoltre il superamento di una prova scritta e orale presso una apposita Commissione diocesana

B2- L'insegnante di classe o di sezione nella scuola Primaria o dell'Infanzia che abbia dichiarato la disponibilità ad impartire l'IRC, può conseguire l'Idoneità a queste condizioni:

- a) Il possesso del diploma di Scienze Religiose conseguito presso un ISR o ISSR,
- b) Il superamento di una prova scritta e orale presso una apposita Commissione diocesana

C -Rinnovo e rilascio dell'Idoneità per i docenti che si trovano nelle seguenti posizioni particolari:

- a) Gli insegnanti titolari di classe o di sezione già in possesso di idoneità, ma che non ne hanno avuto la conferma al 1° Settembre 2007 perchè non hanno partecipato o hanno partecipato con un numero di ore inferiore al minimo richiesto al Corso di aggiornamento biennale 2005-07, valido per la conferma dell'idoneità, per richiederla debbono attenersi obbligatoriamente alle disposizioni di cui alla lettera **B2**, comma: a) e comma b)).
- b) Gli insegnanti titolari di classe o di sezione, che solo nel periodo 2005-2007 e non oltre risultano iscritti a ISSR e stanno frequentando Corsi di durata triennale, appositamente indetti per il rilascio dell'Idoneità, possono completare il ciclo di studi e, superati gli esami previsti, richiedere il rilascio dell'attestato.

D- A tutti i docenti RC, specialisti o di classe in possesso di idoneità, si richiede la partecipazione obbligatoria con relativa verifica finale a Corsi di formazione e aggiornamento promossi dall'Ufficio diocesano per l'IRC.

E- I docenti RC, specialisti o titolari di classe, provenienti da altre Diocesi per trasferimento e riconosciuti idonei all'IRC dall'Ordinario di provenienza, per la conferma dell'Idoneità dovranno sostenere una prova di verifica presso un'apposita Commissione diocesana.

L'attestato di Idoneità, di cui l'unico responsabile è e rimane l'Ordinario Diocesano, viene rilasciato, previa specifica domanda, a tutti i docenti RC, specialisti e titolari di classe o di sezione che si trovino nelle condizioni previste dal presente Decreto.

Pesaro 30/05/2007

✠

Il Cancelliere Vescovile
Sac. Giuseppe Scarpetti